



Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per le Comunicazioni

SCHEDA INFORMATIVA NOVITA' NORMATIVE PER L'IMPLEMENTAZIONE DELLA BANDA LARGA

Per rendere più agevole e quindi incentivare lo sviluppo di reti a larga banda, il Governo ha definito strumenti normativi che miravano all'ottimizzazione dei tempi e costi delle nuove realizzazioni.

In particolare, sono stati ulteriormente semplificati gli iter procedurali per richiedere l'ottenimento delle autorizzazioni sia da Enti sia da privati definiti nel Decreto Legislativo **259 del 1/08/2003 - Codice delle comunicazioni elettroniche**.

L'**art. 2** della legge **n. 133 del 6 agosto 2008**, "Banda Larga" è volto a velocizzare la realizzazione degli impianti in fibra ottica, definendo un iter procedurale di rilascio dei permessi ancora più semplificato (DIA) e favorendo l'utilizzo di infrastrutture esistenti (senza oneri).

Nei commi di maggior interesse per le infrastrutture il sopraccitato l'articolo recita:

Comma 1. Gli interventi di installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività'.

*Comma 2. L'operatore della comunicazione **ha facoltà di utilizzare per la posa della fibra nei cavidotti, senza oneri, le infrastrutture civili già esistenti di proprietà a qualsiasi titolo pubblica o comunque in titolarità di concessionari pubblici.***

Qualora dall'esecuzione dell'opera possa derivare un pregiudizio alle infrastrutture civili esistenti le parti, senza che ciò possa cagionare ritardo alcuno all'esecuzione dei lavori, concordano un equo indennizzo che, in caso di dissenso, e' determinato dal giudice.

Grazie a questa normativa l'operatore potrebbe avviare i lavori su una nuova tratta in fibra ottica trascorsi 30 giorni dalla presentazione all'Ente della DIA, previo accordo con l'ente. Purtroppo, però molti Enti non ritengono applicabile di fatto questa norma prevedendo ancora l'iter standard definito di solito nel regolamento Provinciale **triplicando i tempi** dei lavori di scavo con i conseguenti ritardi nel completamento del progetto nazionale banda larga.

Per quel che riguarda invece l'ottimizzazione degli investimenti pubblici e/o privati richiesti per la realizzazione di nuove reti in fibra ottica, necessarie sia per la costruzione della rete NGN (Next Generation Network) sia per l'abbattimento del digital divide (Piano Romani) il Governo ha introdotto con l'art. 1 della legge 69 del 2009 la possibilità di utilizzare le tecniche di posa a basso impatto ambientale quali minitrincee e no-dig.

In particolare, all'art. 15-bis. si definisce che *“per gli interventi di installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica, **la profondità minima dei lavori di scavo, anche in deroga a quanto stabilito dalla normativa vigente, può essere ridotta previo accordo con l'ente proprietario della strada**”* estendendo così l'applicabilità della minitrincea anche ai comuni piccoli e in ambito extraurbano pur mantenendo comunque l'obbligo di ottenere il relativo nulla osta da ogni ente proprietario.

Queste tecniche, alternative allo “scavo tradizionale”, offrono, infatti, i seguenti vantaggi:

- Riduzione del tempo/spazio di occupazione del suolo pubblico da diversi giorni a poche ore;
- Minor disturbo alla viabilità;
- Minime limitazioni ed interferenze ad attività commerciali, residenziali o di svago;
- Maggior sicurezza per il cittadino grazie all'eliminazione dei pericoli legati a scavi aperti;
- Tutela della manodopera in termini di sicurezza (condizioni meno gravose);
- Minor effrazione del manto stradale, quindi limitato deterioramento dello stesso nel tempo, oltre che un notevole risultato estetico;
- Riduzione delle attività relative agli scavi (minore sfruttamento delle cave e conferimento in discarica);
- Riduzione del traffico relativo a mezzi pesanti.

L'impiego di queste tecniche, ma soprattutto della minitrincea, si scontrano però principalmente con le prescrizioni dettate dal **Codice della Strada (DL 285-92) e dal suo Regolamento di esecuzione (DPR 495-92) che all'articolo 66 comma 3 recita:**

*“La profondità, rispetto al piano stradale, dell'estradosso dei manufatti protettivi degli attraversamenti in sotterraneo deve essere previamente approvata dall'ente proprietario della strada in relazione alla condizione morfologica dei terreni e delle condizioni di traffico. **La profondità minima misurata dal piano viabile di rotolamento non può essere inferiore a 1 metro**”.*

Questo assunto veniva utilizzato dagli Enti come riferimento per qualsiasi attività di scavo ed è di solito riportato nei regolamenti Provinciali o nei disciplinari ANAS.

Successivamente fu emanata una **Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3/3/99** (rivolta alle PP.AA) "La direttiva per la razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici " che prevede lo sviluppo di Gallerie Polifunzionali e promuove l'impiego di tecniche di posa a basso impatto ambientale in ambito urbano (anche andando in deroga alla profondità di posa prevista dal Codice della Strada), in quanto all'art.5 comma 3 recita:

*"Per gli attraversamenti e le occupazioni trasversali e longitudinali della sede stradale, realizzati in sotterraneo con impianti inerenti i servizi di cui al primo comma dell'art. 28 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (3), la profondità minima di interramento, di cui al terzo comma dell'art. 66 del sopracitato regolamento di esecuzione n. 495, non si applica al di fuori della carreggiata; **al di sotto della stessa tale profondità minima può essere ridotta, previo accordo con l'Ente proprietario della strada, ove lo stato dei luoghi o particolari circostanze lo consigliano; sono, comunque, fatte salve le prescrizioni delle norme tecniche UNI e CEI vigenti per ciascun tipo di impianto.**"*

In virtù della legge n. 69 del 2009 abbiamo quindi potuto predisporre specifiche convenzioni con le Province o con organismi quali l'UPI o l'UPL, che consentono l'impiego di queste nuove tecniche realizzative stimolando ed incentivando così gli investimenti in nuove reti in fibra ottica.

Auspichiamo, dunque, di poter siglare tali convenzioni con tutte le Province italiane in cui il piano nazionale banda larga prevede di intervenire, permettendoci così di ottimizzare le risorse destinate al progetto. Un mancato recepimento di tale normativa **incrementa i costi del piano sino al 60 per cento.**

